



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Bonus Stradivari: la guida per i venditori e produttori

Autore: Redazione | 25/03/2017

Con le direttive dell’Agenzia delle Entrate si chiariscono le modalità del bonus. Ecco la guida per i venditori e produttori.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con le modalità operative del contributo per l’acquisto di strumenti musicali nuovi **[1]**, il cosiddetto **Bonus Stradivari 2017**. Il contributo agli studenti è concesso per l’acquisto di uno **strumento musicale nuovo**, che sia **coerente** con il corso di studi cui è iscritto lo studente o considerato “affine” o “complementare”, in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi. Il contributo è pari al 60% dell’acquisto, fino ad un massimo di 2500 euro, ed è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita comprensivo di IVA, praticato dal rivenditore o produttore. Da parte loro, produttori e rivenditori potranno godere di un credito di imposta. Vediamo come.

Come il produttore o il rivenditore potrà usufruire del credito d'imposta?

Il produttore o il rivenditore deve conservare il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l'Agenzia delle entrate può esercitare l'attività di accertamento e documenta la **vendita** dello **strumento** mediante **fattura**, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto applicata sull'intero ammontare, e l'importo del contributo.

Ai **rivenditori** o ai **produttori** degli strumenti musicali sarà riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto agli studenti sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziare di 15 milioni di euro, assegnate in ordine cronologico.

Cosa bisognerà comunicare all'Agenzia delle entrate?

Per fruire del **credito d'imposta**, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i seguenti dati:

- il proprio codice fiscale,
- codice fiscale dello studente
- codice fiscale dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione
- lo strumento musicale acquistato con il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto.

Da quando si potranno effettuare le

comunicazioni?

I rivenditori o produttori degli strumenti musicali effettueranno le comunicazioni a decorrere dal 20 aprile 2017, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle entrate. Al fine della compilazione e della trasmissione telematica dei file devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo di quindici milioni di euro, della correttezza dei dati e della verifica dell'unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente.

La ricevuta indicherà inoltre l'ammontare del credito spettante, tenuto conto anche del contributo concesso allo studente nel 2016 **[2]**. Pertanto, la ricevuta riporterà l'importo del contributo pari al 65 per cento del prezzo di vendita nell'ammontare massimo di 2.500 euro, qualora lo studente non abbia già fruito di analogha agevolazione nel 2016, oppure l'importo del **contributo meno lo sconto** già usufruito nell'anno precedente, da evidenziare separatamente.

Da quando sarà utilizzabile il credito d'imposta?

Il credito d'imposta maturato sarà utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell'apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione. Il relativo modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, altrimenti l'operazione di versamento potrebbe esser rifiutata.

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 sarà scartato, e lo scarto sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline.

Per utilizzare in **compensazione** il credito d'imposta, nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo 6865, istituito con risoluzione 26/E del 20 aprile 2016, seguendo altresì le ulteriori istruzioni di compilazione ivi impartite.

Cosa succede se l'acquisto non si conclude?

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'apposita ricevuta, la vendita dello strumento musicale non si concluda, il rivenditore o il produttore invierà una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i medesimi **servizi e prodotti** software. Lo studente potrà così usufruire nuovamente del contributo. Il rivenditore o produttore dello strumento musicale che avesse già utilizzato in compensazione il relativo credito di imposta dovrà riversarlo tramite modello F24.

Note

[1] Previsto dall'art. 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016 **[2]** Ai sensi dell'art. 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.